

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1703

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BONOMI PAOLO, VETRONE, GUI, TRUZZI, BURATO, CHIARINI, FERRERI**

*Annunziata il 6 dicembre 1950*

**Proroga delle disposizioni concernenti i termini e le modalità di versamento dei contributi agricoli unificati**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con le leggi 14 maggio 1949, n. 268, e 23 dicembre 1949, n. 951, erano state prorogate rispettivamente per gli anni 1948 e 1949 le disposizioni contenute nell'articolo 2 del decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 493, e nell'articolo 1 del decreto legislativo 23 gennaio 1948, n. 59, con cui autorizzavasi il versamento diretto in apposito conto dei contributi agricoli unificati, purché l'importo annuo di essi a carico della singola ditta non risultasse inferiore alle diecimila lire.

Il sistema ha corrisposto all'istanza dei contribuenti, che in larga misura si sono avvalsi delle agevolazioni concesse dalle predette disposizioni. Infatti quasi i due terzi dei contributi per l'anno 1950 risultano pagati con il sistema di versamento diretto, nonostante il limite che escludeva le minori aziende.

Se ne deduce senz'altro la necessità che il sistema continui ad avere vigore anche per

l'anno 1951 e successivi fino a che intervenga riforma che regoli definitivamente la materia.

Occorre tuttavia introdurre modifica che annulli il limite del contributo richiesto per il versamento diretto (lire 10.000). In realtà tale limitazione provoca un trattamento diverso fra contribuente e contribuente che non è giustificabile.

L'agevolazione non può che essere accordata a tutti i contribuenti in quanto intendano avvalersene in conformità della legge.

In altri termini occorre sanare l'ingiustizia derivante dalla discriminazione relativa alla entità del contributo da versare.

Il provvedimento ha carattere di urgenza dovendo la proroga valere per i versamenti dell'anno 1951 ed essere disposta prima che abbia inizio la compilazione dei ruoli per detto anno.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

L'applicazione delle norme di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 23 gennaio 1948, n. 59 relative ai termini ed alle modalità di versamento dei contributi agricoli unificati, prorogata per gli anni 1949 e 1950

---

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

---

ed estesa ai contributi dovuti per gli stessi anni rispettivamente con le leggi 24 maggio 1949, n. 268, e 23 dicembre 1949, n. 951, è ulteriormente prorogata per l'anno 1951 e successivi ed estesa ai contributi dovuti per gli anni medesimi.

La facoltà di versare i contributi agricoli unificati nelle forme e nei termini previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 493, e dall'articolo 1 del decreto legislativo 23 gennaio 1948, n. 59, è estesa a tutte le aziende agricole, qualunque sia l'importo dei contributi.

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.